

**STATUTO DEL CONSORZIO
DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

**Articolo 1
(OGGETTO)**

1. Per la gestione del "Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane" è costituito il "Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane" di cui all'art. 114, comma 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 3 del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, del 28 febbraio 2002 (G.U. n. 107 del 9 maggio 2002).
2. Il "Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane" di seguito denominato "Consorzio" ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa contabile e finanziaria.
3. Il Consorzio è costituito da:
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Grosseto;
 - Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
 - Comune di Follonica
 - Comune di Gavorrano;
 - Comune di Massa Marittima
 - Comune di Monterotondo Marittimo
 - Comune di Montieri
 - Comune di Roccastrada
 - Comune di Scarlino.
4. Il presente Statuto definisce le finalità del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e detta le norme per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione unitaria del Parco, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Articolo 2
(SEDE DEL CONSORZIO DEL PARCO)

1. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa presso i locali della Porta del Parco-Centro Congressi, Località Piazzale Livello+240, Pozzo Impero, siti in Gavorrano.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare una sede operativa nel territorio degli Enti Locali facenti parte del Consorzio per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo.

Articolo 3
(POLO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO DEL PARCO E SUA SEDE)

1. Il Polo Tecnologico e Scientifico del Parco ha sede presso le strutture della Miniera di Niccioleta a Massa Marittima (ex magazzini ed ex palazzina del direttore).
2. Esso accoglie e gestisce l'archivio storico minerario, la banca dati del patrimonio culturale, geominerario e ambientale del Parco, i risultati delle indagini scientifiche, il centro di documentazione ed i laboratori di ricerca.
3. E' sede del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio.

Articolo 4
(COMPETENZE TERRITORIALI)

1. Il Consorzio esercita le competenze attribuite dalle disposizioni di cui al precedente art. 1 ed al presente Statuto sui siti e beni del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane come indicati e/o delimitati dalle cartografie annesse al Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2002 d'istituzione del Parco.
2. Eventuali modificazioni alla perimetrazione del territorio del Parco, al fine di ricomprendervi siti e beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, sono apportate, su proposta del Consorzio, con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati.

Articolo 5
(PATRIMONIO CULTURALE DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE)

1. Nell'ambito dei siti del Parco, il Consorzio, persegue la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione:
 - a) del contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità petrografiche, mineralogiche e giacimentologiche;

- b) dell'insieme delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria comprendenti il patrimonio tecnico scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
- c) del patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di estrazione, lavorazione e trasporto del materiale;
- d) del patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, degli usi, dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;
- e) dei siti e gli habitat di interesse storico naturalistico, ambientale, paesaggistico ed urbanistico, con particolare riferimento al paesaggio culturale generato dall'uomo nell'espletamento dell'attività mineraria;
- f) dei reperti mineralogici, archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria;
- g) del patrimonio immateriale costituito dalla conoscenza, identità e memoria delle comunità del territorio;
- h) dei valori individuati dalla Carta dei Principi di cui il Parco si è dotato, che si allega al presente alla lettera a).

Articolo 6 (FINALITÀ)

1. Il Consorzio, nel rispetto della gestione unitaria del Parco, per gli scopi di cui al precedente art. 4, ha il compito di curare e coordinare, nel rispetto delle competenze riconosciute ad altri Enti dalla normativa di settore vigente e delle disposizioni definite in materia dal D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.l., le seguenti attività:
 - a) la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione per fini ambientali, scientifici, culturali, formativi e turistici dei siti e dei beni connessi all'attività mineraria, dei geositi e del paesaggio geominerario, con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi ed a quelli maggiormente rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale, anche promuovendone la riconversione e lo sviluppo produttivo;
 - b) la conservazione, la salvaguardia, la valorizzazione, anche attraverso la gestione di strutture museali ed altre strutture quali biblioteche ed archivi, dei beni e servizi strumentali al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, anche mediante l'utilizzo di tecnologia I.C.T., del patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico, di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
 - c) la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio culturale e dei valori etno-antropologici connessi con l'attività estrattiva;

- d) la collaborazione con gli altri Enti competenti per le attività di risanamento ambientale e bonifica dei siti inquinati;
 - e) la promozione, il sostegno e lo sviluppo di attività di formazione e di ricerca dei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico, nei modi e forme più opportune, collaborando con le Università ed altri soggetti pubblici e privati. Particolare riguardo sarà posto alle georisorse, all'ambiente ed alle fonti energetiche alternative compatibili con i valori da salvaguardare e valorizzare;
 - f) la promozione ed il sostegno di attività educative, didattico-divulgative, artistico-culturali, ricreative e sportive compatibili con i valori da salvaguardare e valorizzare;
 - g) la collaborazione con gli Enti Locali e le Istituzioni competenti al fine di promuovere il Parco per un turismo di carattere culturale ed ambientale, anche con riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di utilizzazione del materiale estratto;
 - h) lo sviluppo, d'intesa con gli Enti consorziati, di azioni di marketing, di promozione e sostegno dei territori interessati;
 - i) la promozione, su tutta l'area di competenza, azioni volte al coinvolgimento, nelle attività del Parco, dei soggetti portatori di interesse del territorio stesso.
2. Nell'ambito delle sue finalità e competenze, il Consorzio assicura la gestione unitaria dei siti e dei beni del Parco nei quali sono comunque fatti salvi gli usi civici, i diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, gli interventi di difesa del suolo nonché ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della Regione e di altri Enti Locali o, in generale, di altri Enti Pubblici.

Articolo 7

(DENOMINAZIONE E LOGO DEL CONSORZIO DEL PARCO)

1. Il Consorzio, in tutti i suoi atti si identifica con la denominazione di cui al precedente articolo 1, e con il logo conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo e ha diritto al suo uso esclusivo.
2. Il Consorzio può concedere, secondo gli indirizzi generali adottati dal Consiglio Direttivo, l'uso della propria denominazione e/o logo per attività, servizi e/o prodotti che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco stesso.
3. La definizione di quanto relativo al logo ed al suo utilizzo sarà fissata con apposita disciplina successiva.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE INTERNA

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 8 (PRINCIPI GENERALI)

1. Il sistema organizzativo del Consorzio si basa sul principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo da un lato e di attuazione e gestione dall'altro, attribuendo le prime agli Organi dell'Ente e le seconde alla struttura gestionale. In particolare il principio della separazione delle funzioni è così improntato: agli Organi di governo del Consorzio competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare nonché le funzioni di controllo, per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Alla struttura amministrativa, ed in particolare al Direttore del Consorzio competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano il Consorzio verso l'esterno.
3. Gli Organi di indirizzo politico e programmatico del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze previste dal presente Statuto, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
4. Alla struttura Tecnico-amministrativa del Consorzio spettano funzioni di gestione.
5. L'avviso di convocazione delle riunioni degli Organi collegiali del Consorzio deve essere inviato almeno cinque giorni antecedenti la data della seduta. In caso di urgenza le riunioni potranno essere indette con preavviso di almeno ventiquattro ore. La convocazione potrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata.

Articolo 9 (ORGANI DEL CONSORZIO)

1. Sono Organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio del Parco:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) La Comunità del Parco;
 - d) Il Collegio dei revisori.
2. È Organo consultivo del Consorzio del Parco, il Comitato Tecnico-scientifico.

Articolo 10
(IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEL PARCO)

1. Il Presidente del Consorzio del Parco è nominato con Decreto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sentita la Regione Toscana.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un solo ulteriore mandato.
3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.
4. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine del giorno;
 - b) impartisce al Direttore del Parco le direttive generali per la gestione;
 - c) assicura l'unitarietà degli indirizzi;
 - d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali e agli atti programmatici, riferendone al Consiglio Direttivo;
 - e) partecipa alle adunanze della Comunità del Parco senza diritto di voto;
 - f) esplica tutte le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente uscente per termine del mandato, resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Presidente, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di proroga degli Organi amministrativi.

Articolo 11
(CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da n. 8 componenti nominati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le seguenti modalità:
 - a) un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su designazione del Ministero stesso;
 - b) un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su designazione del Ministero stesso;
 - c) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico su designazione del Ministero stesso;

- d) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) su designazione dell'Istituto stesso;
 - e) un rappresentante della Regione Toscana su designazione del Presidente della Regione medesima;
 - f) un rappresentante della Provincia di Grosseto su designazione del Presidente della Provincia medesima; ovvero dell'Ente che si costituirà ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusione di Comuni";
 - g) un rappresentante della Unione di Comuni Montana Colline Metallifere su designazione dell'Unione stessa;
 - h) un rappresentante dei Comuni interessati non compresi nell'Unione su designazione degli stessi.
2. Il Vice Presidente del Consorzio, eletto tra i rappresentanti degli EE.LL., in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
 3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.
 4. Il Consiglio Direttivo, terminato il proprio mandato, resta in carica per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di proroga degli Organi amministrativi. In caso di dimissioni di un consigliere o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il restante periodo di nomina del membro sostituito ed il Consiglio nella prima seduta successiva la nomina, ne prende atto, integrandolo nel Consiglio dell'Ente.
 5. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e sono inserite, dal Presidente nell'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio stesso. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.
 6. I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica, salvo giustificato motivo, da comunicare per iscritto (raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata) prima della seduta del Consiglio Direttivo, o in caso di causa non prevedibile entro cinque giorni successivi. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
 7. Le cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento o revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per l'insediamento del Consiglio dell'Ente.

Articolo 12

(CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa; entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata di almeno n. 3 consiglieri; entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata del Presidente della Comunità del Parco.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo, salvo quelle ove vi sia la possibilità di ricorso a votazione segreta per la trattazione di argomenti all'ordine del giorno, possono essere convocate in sede di video conferenza o, comunque, mediante ricorso a strumenti informatici idonei allo scopo, purché sia garantita la possibilità di partecipazione di ciascun componente.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, eccezion fatta per le votazioni segrete.
5. Le votazioni, di regola sono palesi, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza dei presenti. Il voto sulle persone è sempre segreto.
6. Il Presidente ed i Consiglieri non possono presenziare alla trattazione di argomenti che li riguardano personalmente né ad argomenti che riguardano loro parenti ed affini sino al quarto grado.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore del Consorzio o in sua assenza da altro dipendente del Consorzio appositamente individuato. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e nelle stesse assiste il Presidente.
8. Il verbale, redatto e sottoscritto dal segretario e dal Presidente della seduta riporta in forma sintetica l'esito delle discussioni dei punti all'ordine del giorno. Quest'ultimo di norma viene approvato durante la seduta successiva.
9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
10. I Consiglieri hanno diritto di formulare per iscritto interrogazioni al Presidente, di presentare mozioni e di richiedere di inserire, all'ordine del giorno, argomenti da discutere nella prima seduta utile.
11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente corredate, se richiesto, dal parere del Direttore, e dagli stessi sottoscritte.
12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

13. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salvo diversa espressa decisione del Consiglio stesso. Per l'esame di specifici argomenti, su indicazione del Presidente, possono essere invitati a prenderne parte Esperti esterni, rappresentanti di forze locali economiche di categoria e delle Associazioni, senza che partecipino alla discussione ed al voto.
14. Ogni Consigliere può proporre che un argomento all'ordine del giorno venga discusso in una seduta successiva. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza si pronuncia sulla proposta.

Articolo 13 (ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei componenti previsti.
2. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo politico-amministrativo, programmatico e gestionale del Consorzio e ne controlla l'attuazione; delinea l'attività complessiva del Consorzio improntata ai principi del buon andamento, imparzialità e legalità, di cui all'art. 97 della Costituzione, oltrechè ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
3. In particolare sono affidate al Consiglio Direttivo le seguenti competenze:
 - a) l'adozione del regolamento del Parco di cui all'art. 5 del D.M. del 28 febbraio 2002, secondo le modalità ivi previste;
 - b) la predisposizione, deliberazione ed attuazione degli altri regolamenti di competenza del Consorzio;
 - c) l'emanazione di direttive generali di coordinamento al fine di assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco nonché le direttive necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - d) il coordinamento dell'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;
 - e) la predisposizione, deliberazione ed attuazione del Piano di indirizzo del Parco;
 - f) la predisposizione della dotazione organica del Consorzio del Parco e le relative variazioni;
 - g) la deliberazione del Bilancio preventivo e le sue variazioni ed il Conto consuntivo del Consorzio;
 - h) la nomina del Direttore del Consorzio del Parco;
 - i) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - j) la delega di compiti specifici ad un singolo membro del Consiglio Direttivo.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli Uffici del Consorzio, tutti gli atti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato.

Articolo 14
(COMUNITÀ DEL PARCO)

1. La Comunità del Parco è composta dal rappresentante legale di ogni Ente territoriale che aderisce al Consorzio.
2. I componenti della Comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al loro mandato elettivo.

Articolo 15
(ATTRIBUZIONI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO)

1. Alla Comunità del Parco spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) esprimere parere sul Regolamento del Parco (art.5 D.M. 28 febbraio 2002), e su altri Regolamenti che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - b) esprime parere sul Piano di indirizzo del Parco;
 - c) esprime parere sul Conto consuntivo, il Bilancio preventivo;
 - d) esprime parere sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Consorzi, Fondazioni ed Associazioni;
 - e) propone agli Enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti di almeno i due terzi.
2. Il parere espresso dalla Comunità del Parco è obbligatorio ma non vincolante e deve essere espresso entro massimo venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza riscontro, si ritiene favorevolmente espresso, ai sensi della normativa vigente. Con la richiesta suddetta vengono trasmessi a tutti i componenti della Comunità gli atti su cui sono chiamati ad esprimersi.

Articolo 16
(ORGANO DI REVISIONE)

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri designati uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati una sola volta. Il Collegio dei revisori vigila, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, sull'osservanza delle leggi e dello statuto, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

CAPITOLO 2

DIRETTORE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 17

(IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DEL PARCO)

1. Il Direttore del Consorzio Parco è il responsabile della gestione operativa del Parco e ne risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
2. E' nominato nell'ambito di una terna motivatamente proposta dal Presidente, a seguito di una procedura pubblica di selezione tra dirigenti pubblici, funzionari pubblici, con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché tra Esperti che hanno già esercitato le funzioni di Direttore in Parchi Nazionali o Regionali per almeno due anni, previa definizione da parte del Consiglio Direttivo delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Il Presidente provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico o messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza attraverso apposito atto convenzionale.
3. Al Direttore spettano in particolare le seguenti attribuzioni:
 - a) formulare proposte al Presidente per la definizione di obiettivi, progetti e programmi a carattere unitario ed in merito alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
 - b) partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco senza diritto di voto;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo secondo le proprie competenze adottando i conseguenti atti di natura gestionale;
 - d) curare i rapporti con tutti gli Enti coinvolti ed interessati alla gestione del Parco, al fine di un loro coordinamento operativo;
 - e) rappresentare il Parco in tutte le sedi di comitati o conferenze tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
 - f) firmare gli atti non riservati alla competenza degli altri Organi del Consorzio;
 - g) avere la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi consorziati;

- h) esprimere parere obbligatorio in ordine alla regolarità amministrativa degli atti nonché il parere di regolarità contabile;
 - i) proporre al Consiglio Direttivo eventuali azioni legali da intraprendere;
 - j) pianificare l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati, promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture;
 - k) informare il Presidente delle decisioni assunte, dei risultati gestionali nonché dello stato di attuazione dei programmi e direttive ricevuti anche mediante redazione di apposita relazione almeno trimestrale da trasmettersi al Presidente per il successivo inoltro al Consiglio Direttivo.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevedrà idonee forme per la sostituzione del Direttore, in caso di assenza temporanea e di vacanza. Nel relativo Regolamento verranno altresì disciplinate le possibili cause di incompatibilità alla nomina.

Articolo 18 (IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO)

1. Il Consorzio si avvale di un Comitato Tecnico-Scientifico, con funzione propositiva e consultiva di provvedimenti, programmi e progetti aventi contenuto tecnico e per l'attuazione della normativa di riferimento per l'attività del Consorzio.
2. Il Comitato è composto dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione dei pareri espressi, e da un numero di componenti pari a due o quattro, nominati dal Consiglio Direttivo tra Esperti in materie attinenti alla storia economica, alla tutela del territorio, alla difesa e valorizzazione dell'ambiente nonché di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico-culturale e tecnico-scientifico tra cui: scienze della terra, ambientali, forestali, paesaggio, urbanistica, archeologia, archeologia industriale, ecologia, economia turistica.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed ha diritto al solo rimborso spese;
4. Il Comitato esprime il proprio parere tecnico sulle proposte di programmi annuali e pluriennali di ricerca e di investimento, sul Piano di Indirizzo, e su ogni altra questione afferente aspetti tecnici di gestione del Parco, sottopostigli dal Presidente e dal Direttore del Consorzio del Parco.

CAPITOLO 3 PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 19
(PATRIMONIO)

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da:
 - a) i beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati;
 - b) i beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti (eredità e legati), espropriazioni o a qualunque altro titolo legittimo;
 - c) ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio od a questo devoluto.
2. Gli Enti consorziati ricompresi nell'area del Parco possono mettere a disposizione del Consorzio, i beni ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20
(ENTRATE E SPESE)

1. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco, da destinare al conseguimento dei fini istituzionali, oltre ai trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare definiti nei limiti della effettiva disponibilità annuale di bilancio:
 - a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità Europea, di Enti ed Organismi Internazionali, dello Stato, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, dell'Unione di Comuni, dei Comuni e degli altri Enti Pubblici, Statali e Locali;
 - b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla Legge 2 agosto 1982, n. 512 e s.m.i.;
 - c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissioni di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;
 - d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti da servizi resi;
 - e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività promozionali, turistiche, industriali, artigiane, agricole, commerciali promosse dal Consorzio del Parco;
 - f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza di norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia, nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Consorzio del Parco.
2. Le spese del Consorzio del Parco sono quelle previste e gestite in conformità dell'apposito Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

RAPPORTI TRA ENTI CONSORZIATI E CONSORZIO, PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA, PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATO SCIENTIFICO, FORME DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Articolo 21

(RAPPORTI TRA ENTI CONSORZIATI E CONSORZIO)

1. Il Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, trasmette agli Enti consorziati, almeno quindici giorni prima dell'esame da parte della Comunità del Parco, le proposte relative: al Bilancio preventivo ed al Conto consuntivo, ai Regolamenti e Piani di programma ed alle proposte di modifica degli stessi.
2. Il Consiglio Direttivo promuove ogni altra forma di partecipazione e di coinvolgimento degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio stesso.

Articolo 22

(PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA)

1. Il Consorzio valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorisce forme di partecipazione e consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

Articolo 23

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE)

1. Il Consorzio riconosce e garantisce ai cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. Contenuto, modalità e termini per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal Regolamento che verrà adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24

(PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti del Consorzio, è prevista la loro pubblicazione in un'apposita sezione all'interno del sito istituzionale del Parco.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore del Consorzio del Parco certifica l'avvenuta pubblicazione degli atti.
4. Gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o dei Regolamenti.

5. Il Consorzio adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblici i propri atti.
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la relativa tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei documenti connessi. Un apposito Regolamento disciplina le modalità di accesso, i costi e tempi di estrazione delle copie degli atti che sarà adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL PARCO

Articolo 25

(STATUTO E REGOLAMENTO DEL PARCO)

1. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione del presente Statuto e del Regolamento del Parco si applica la disciplina stabilita all'art. 6, comma 3 del Decreto Istitutivo del Parco del 28 febbraio 2002.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento dei valori e delle finalità di cui all'art. 5 e all'art. 6 del presente Statuto e il rispetto delle caratteristiche proprie delle diverse aree del Parco, il Regolamento del Parco individua e disciplina procedure, modalità e condizioni per l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco.

Articolo 26

(IL PIANO DI INDIRIZZO DEL PARCO)

1. Il Piano di Indirizzo del Parco è approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco.
2. Il Piano di Indirizzo viene predisposto per favorire l'attuazione delle finalità del Parco per i siti e i beni costituenti il Parco medesimo.
3. Il Piano individua e coordina le azioni necessarie per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio geominerario, ambientale, paesaggistico e culturale dei territori del Parco, nonché gli strumenti per il presidio e la salvaguardia del valore identitario delle comunità interessate.
4. Il Piano favorisce uno sviluppo economico sostenibile ed in particolar modo la diffusione di un "turismo verde".

5. Il Piano cura il coordinamento di tutti gli interventi pubblici previsti dalle Leggi statali e regionali vigenti e disciplina tempi e modalità di realizzazione allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.
6. Il Piano favorisce le iniziative economiche e sociali che prevedono il concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di finanziamento privato ammissibile compatibile con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, regola forme e modalità di acquisizione e dismissione degli immobili ed aree non utilizzabili per le finalità previste.
7. Il Piano Individua obiettivi, tempi, modalità, procedure, finanziamenti, controlli e monitoraggi per gli interventi, previsti dalle Leggi vigenti, di riassetto, recupero, riqualificazione ambientale nonché quelli di recupero dei compendi immobiliari; individua le forme più appropriate di utilizzazione pubblica o privata delle aree, territori ed immobili recuperati, individuando forme e modalità di concessione, assegnazione ed alienazione.

Articolo 27
(REGIME AUTORIZZATIVO)

1. Il rilascio di permessi, concessioni ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi e l'esercizio di attività relativi ai siti e ai beni costituenti il Parco è sottoposto al preventivo nullaosta del Direttore del Consorzio.
2. Restano ferme le competenze del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i..

Articolo 28
(AZIONE AMMINISTRATIVA)

1. Al fine di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Consorzio può adottare forme collaborative e di coordinamento con altri Enti Pubblici, ivi compresi la stipula di accordi di programma, in osservanza delle Leggi statali e regionali di riferimento, applicabili nelle proprie articolazioni territoriali.

TITOLO V
NORME FINALI

Articolo 29
(VIGILANZA)

1. La vigilanza sugli atti di Bilancio e Regolamenti è esercitata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il parere vincolante, per quanto di competenza, del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di altra Amministrazione titolata, anche utilizzando gli strumenti di semplificazione della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 30
(REVISIONE DELLO STATUTO)

1. La revisione parziale o totale del presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo seguendo le medesime procedure previste per la sua approvazione dal Decreto Istitutivo del 28 febbraio 2002.

Articolo 31
(NORME DI SALVAGUARDIA)

1. Resta ferma la validità degli atti, emanati dagli Organi del Consorzio e dalle relative strutture organizzative, precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto i quali atti rimangono soggetti alle disposizioni dello stesso.

INDICE GENERALE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Sede del Consorzio del Parco

Articolo 3 - Polo Tecnologico e Scientifico del Parco e sua sede

Articolo 4 - Competenze Territoriali

Articolo 5 - Patrimonio culturale da salvaguardare e valorizzare

Articolo 6 - Finalità

Articolo 7 - Denominazione e Logo del Consorzio del Parco

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA

CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 8 - Principi generali

Articolo 9 - Organi del Consorzio

Articolo 10 - Il Presidente del Consorzio del Parco

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Articolo 12 - Convocazione, validità e funzionamento delle sedute del Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Articolo 14 - Comunità del Parco

Articolo 15 - Attribuzioni della Comunità del Parco

Articolo 16 - Organo di revisione

CAPITOLO 2

DIRETTORE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 17 - Il Direttore del Consorzio del Parco

Articolo 18 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

CAPITOLO 3

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 19 - Patrimonio

Articolo 20 - Entrate e Spese

TITOLO III

RAPPORTI TRA ENTI CONSORZIATI E CONSORZIO, PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA, PARTECIPAZIONE POPOLARE, FORME DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Articolo 21 - Rapporti tra Enti Consorziati e Consorzio

Articolo 22 - Partecipazione associativa

Articolo 23 - Istanze, petizioni e proposte

Articolo 24 - Pubblicità degli atti

TITOLO IV

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL PARCO

Articolo 25 - Statuto e Regolamento del Parco

Articolo 26 - Piano di Indirizzo del Parco

Articolo 27 - Regime autorizzativo

Articolo 28 - Azione amministrativa

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 29 - Vigilanza

Articolo 30 - Revisione dello Statuto

Articolo 31 - Norme di salvaguardia

